



Convenzione Consip
Buoni pasto cartacei
Repas Lunch Coupon s.r.l.

Unità Organizzativa
"Affari Legali e Contrattuali" -3/CONSIP/2018

Decreto n. 164

Il Direttore Generale

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047, ed, in particolare, l'articolo 41;

Visto il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 1, 12, 84 e 85;

VISTO il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro, è stato confermato sia per il Rettore che per il Direttore Generale il limite massimo per la assunzione di "impegni di budget" in € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, "...anche per gli anni successivi, fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione...";

Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ed, in particolare, l'articolo 26;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" ed, in particolare, l'articolo 58;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, che contiene le "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone, tra l'altro, che, ove "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Visti il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, ed, in particolare, l'articolo 7, e la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ed, in particolare l'articolo 1, comma 149, che hanno modificato l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo, tra l'altro, che, nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro...";

Vista la Legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università", ed, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 4, il quale prevede, tra l'altro, che:

- per il "...personale che, per esigenze di servizio sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards...";
- che la "...mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi...";

Visto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007", stipulato il 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'articolo 60, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che, nella "...ipotesi in cui le Amministrazioni decidano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto...”;

Visto il “Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2009”, stipulato in data 07 ottobre 2009, ed in particolare, gli articoli 8, 13 e 14 che disciplinano, rispettivamente, “l'orario di lavoro” e le “modalità di attribuzione e fruizione dei Buoni valore”;

Visto l'Accordo stipulato in data 22 dicembre 2010 per l'adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro innanzi richiamato, ed in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che “...in conformità a quanto disposto in materia di orario di lavoro dall'articolo 8 del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2009, stipulato il 07 ottobre 2009, e di quanto previsto dall'articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto 2006-2009, in materia di mense e servizi sociali, il buono valore, che ha le stesse finalità del buono pasto, può essere erogato ai dipendenti, tenuto conto delle disponibilità finanziarie...”;

Visto il Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, che contiene “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che “...a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro...”;

Vista la “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Edizione 7, Lotto 5” relativa alla Regione Campania e Molise, Codice Identificativo di Gara numero 6028477897, stipulata, in data 21 marzo 2016, tra la Società per Azioni “Consip”, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Società a Responsabilità Limitata “Repas Lunch Coupon”, per la durata di 12 mesi, prorogata fino al 23 marzo 2018;

Considerato che alla predetta convenzione possono aderire tutte le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato, nonché le altre Amministrazioni e/o Enti Pubblici;

Visto l'articolo 5 della predetta Convenzione che, al comma 2, dispone che i “...singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Acquisto, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine di Acquisto e che risulta ricompresa in un periodo che va da un mese a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto medesimo...”;

Visti i Decreti Rettorali del 13 aprile 2016, n. 404, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2017, e del 03 maggio 2017, n. 374, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06 ottobre 2017, con i quali sono stati autorizzati gli affidamenti della fornitura di “buoni pasto cartacei” per la durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto previsto dalla Convenzione innanzi specificata;

Atteso che l'Amministrazione ha avviato l'iter procedurale preordinato all'adesione alla Convenzione Consip “buoni pasto elettronici” presumibilmente a partire dal mese di maggio 2018;

Considerato che, al fine di evitare la sospensione dell'erogazione dei buoni pasto a favore del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, è necessario integrare la scorta di buoni pasto cartacei, attualmente in possesso dell'Università degli Studi del Sannio, di ulteriori 4.500 buoni pasto cartacei;

Considerato, altresì, che è ancora possibile aderire alla “Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Edizione 7, Lotto 5”;

Considerato che la spesa stimata per la fornitura integrativa di n. 4.500 buoni pasto cartacei è pari ad € 24.975,00 (ventiquattromilanovecentosettantacinque/00), esclusa la IVA;

Considerato che, nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo dell'Ateneo, le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" preordinato all'affidamento innanzi specificato sono svolte dal Direttore Generale Dottore Ludovico Barone;

Considerato, altresì, che, per sovrintendere alla fase di esecuzione del contratto per l'affidamento della predetta fornitura, sono necessarie specifiche competenze professionali;

Atteso che la Dottoressa Maria Grazia De Girolamo, Responsabile della Unità Organizzativa "Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti", e il Dottore Fabio Corsale, Responsabile della Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio", sono in grado di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il predetto incarico ed, in particolare:

- la Dott.ssa Maria Grazia De Girolamo per il calcolo dei "Buoni pasto cartacei" da distribuire al personale tecnico-amministrazione che ne abbia diritto;
- il Dott. Fabio Corsale per l'approvvigionamento e la distribuzione dei "Buoni pasto cartacei";

Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2018, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2017;

Accertata la disponibilità del "budget di costo",

Decreta

Articolo 1 - E' autorizzata l'adesione dell'Università degli Studi del Sannio alla "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Edizione 7, Lotto 5" relativa alla Regione Campania e Molise, Codice Identificativo di Gara numero 6028477897, stipulata, in data 21 marzo 2016, tra la Società per Azioni "Consip", per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Società a Responsabilità Limitata "Repas Lunch Coupon".

Articolo 2 - Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare tutti gli atti preordinati a garantire la fornitura integrativa di n. 4.500 "Buoni pasto cartacei".

Articolo 3 - Sono nominati:

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" la Dottoressa Maria Grazia De Girolamo, Responsabile della Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti", con specifico riguardo alla gestione degli aspetti relativi al calcolo dei "Buoni pasto cartacei" da distribuire al Personale Tecnico-Amministrativo che ne abbia diritto;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" e Referente della Università degli Studi del Sannio autorizzato alla trasmissione delle "Richieste di approvvigionamento" dei "Buoni pasto cartacei" il Dottore Fabio Corsale, Responsabile della Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio", con specifico riguardo alla gestione degli aspetti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione dei "Buoni pasto cartacei".

Articolo 4 - E' autorizzato l'utilizzo del pertinente "budget di costo", per un importo complessivo pari ad € 25.974,00 (venticinquemilanovecentosettantaquattro/00), inclusa la imposta sul valore aggiunto, mediante la sua imputazione alla voce COAN CA.04.43.15.01.02, denominata "Servizio buoni pasto", del Bilancio Unico di Previsione per l'esercizio 2018.

Benevento, li **20 FEB. 2018**

Il Direttore Generale
(Dott. Ludovico Barone)

VISTA LA COPERTURA
DI BUDGET: (2235)

Il Direttore Generale
Dott. Fabio Corsale

2018
On 43 15 01 02
25974,00
2235/2018